

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE “DECRETO DIGNITÀ”

DECRETO LEGGE 12/7/18, N. 87 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ
DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE”

(GU N.161 DEL 13/7/18)

VIGENTE DAL: 14/7/18

DECRETO “DIGNITÀ”	
Aiuti di stato per investimenti in Italia – perdita del beneficio per le imprese beneficiarie che delocalizzano fuori dalla UE Se l'attività economica di una impresa che opera in Italia ovvero un'attività analoga o una loro parte viene delocalizzata entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata (aiuto di Stato) in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti all'Accordo SEE, l'impresa: • decade dall'agevolazione; • è assoggettata a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito; • l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali.	Art. 5, co. 1
Delocalizzazione – trattasi del trasferimento di una attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. Forma del contributo vincolato - il vincolo si applica indipendentemente dalla forma del contributo (finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d. “automatiche” o “a sportello”). Decorrenza - Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i benefici già concessi o banditi e gli investimenti già avviati al 14/7/18; l'art. 1, co. 60, della legge n. 147 del 2013 prevede che per i contributi erogati a decorrere dal 2014, le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.	
Aiuti di stato per investimenti in specifici siti – perdita del beneficio per le imprese che delocalizzano al di fuori del sito, in Italia o in Europa Se l'attività economica ovvero un'attività analoga o una loro parte viene delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, le imprese che operano in Italia che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,	Art. 5, co. 2

Special Assist

decadono dal beneficio.	
Delocalizzazione - il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Importo da restituire - è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali. Decorrenza - Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i benefici già concessi o banditi e gli investimenti già avviati al 14/7/18 (vedi paragrafo precedente).	
Aiuti di stato per incremento di livelli occupazionali – perdita del beneficio per le imprese beneficiarie che riducono i dipendenti Se, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, l'impresa riduce i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio in misura superiore al 10% nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento – perde i benefici in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e totalmente in caso di riduzione superiore al 50%, qualora abbia beneficiato di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale. L'importo da restituire in caso di decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali. Le nuove disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi e gli investimenti avviati successivamente al 14/7/18.	Art. 6
Iper ammortamento – se le imprese beneficiarie cedono o delocalizzano il bene al di fuori dell'Italia decadono dal beneficio L'iper ammortamento (maggiorazione del costo del 150% ai fini dell'ammortamento fiscale su alcuni individuati beni ad alta tecnologia, di cui all'art. 1 co. 9, n. 232 del 2016) spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia. L'agevolazione è oggetto di recupero se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati sono: • ceduti a titolo oneroso; • destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.	Art. 7
Come avviene il recupero - attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorrenza - Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.18. Esclusioni - il recupero dell'agevolazione non si applica agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017, ossia alle ipotesi di realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione se nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.	

Special Assist

Ricerca e sviluppo – il credito d'imposta si applica ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, co. 1, del DL n. 145 del 2013, non si applica ai costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.	
Credito di imposta per ricerca e sviluppo Credito d'imposta del 50% su spese incrementali, riconosciuto fino a un massimo annuo di 20.000.000 per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Sono ammesse le spese relative a: • ricerca fondamentale; • ricerca industriale; • sviluppo sperimentale. L'agevolazione si applica alle spese in ricerca e sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.	Art. 8
Quali imprese appartengono al gruppo - le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Decorrenza - dal periodo d'imposta in corso al 14/7/18, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Norme transitorie - per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. L'ammissibilità dei costi è sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.	
Redditometro – modifiche ai criteri Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. redditometro), l'individuazione del contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche - sarà effettuata da un decreto MEF che potrà essere emanato dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Il decreto del 16/9/15, attualmente vigente, non sarà applicato ai controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.	Art. 10
Esclusioni - sono fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall'art. 38, co. 7, del D.P.R. n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31/12/15.	

Special Assist

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.	
Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute – cambiano i termini La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate deve avvenire entro il 28.2.19 (invece che 30.11), anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Per chi opta per la comunicazione semestrale i nuovi termini sono • 30.9 per il primo semestre; • 28.2 dell'anno successivo per il secondo semestre. Occorre tenere in conto che dal 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica, lo spesometro continuerà ad essere obbligatorio per le sole transazioni con soggetti esteri.	Art. 11
Lo split payment non si applica ai professionisti Le prestazioni di servizi resa da professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, per le quali è emessa fattura successivamente al 14/7/18 sono escluse dall'applicazione dello split payment.	Art. 12
Società sportive dilettantistiche lucrative – abrogata la disciplina della legge di bilancio 2018 Abrogate le disposizioni di cui ai commi da 353 a 361 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 con le quali erano state istituite le società sportive dilettantistiche lucrative, per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile, ossia società di persone o società di capitali.	Art. 13
Per tali società, se riconosciute dal CONI, era stata prevista la riduzione dell'Ires alla metà nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis». Con esplicito riferimento alla disposizione che prevedeva la riduzione di aliquota è stato previsto che la relativa abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.7.18. Si torna, dunque, al previgente regime caratterizzato da divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche quanto le Società Sportive Dilettantistiche. Le forme giuridiche utilizzabili sono: • l'associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice civile; • l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; • la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.	